

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 203 del 2017, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

I. F. s.r.l. e F. C. s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
rappresentate e difese dagli avvocati Franco Bruno Campagni, Ilaria Torracchi, con
domicilio eletto presso lo studio del primo, in Firenze, via Bonifacio Lupi 14;

contro

Comune di Prato, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati
Paola Tognini, Elena Bartalesi, Stefania Logli, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la
Segreteria del T.A.R., in Firenze, via Ricasoli, 40;

per l'annullamento

con il ricorso originariamente proposto:

a) ingiunzione del dirigente p.t. del servizio del territorio del Comune di Prato 19
ottobre 2016 (ORD. OE/2968/2016), notificata il 25 novembre 2016, di
“demolizione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire ed
individuazione dell'area di sedime”, limitatamente a:

- 1) “area a piazzale”;
- 2) “cambio d'uso a fini commerciali”;
- 3) “recinzione” di ml. 266 h. mt. 2,00;
- 4) “due cancelli e due lampioni”;

- b) planimetria, allegata alla ingiunzione sub a), recante calcolo dell'area acquisibile, in Prato (PO), angolo via (.....) e viale (.....), di mq. 4.109 (ex N.C.T., foglio n. (..), part.lla n. (...));
- c) verbale della Polizia Municipale di Prato 28.04.2015 (prot. VE 381/2014), non notificato, richiamato sub a);
- d) atti preliminari, presupposti e/o conseguenti, ancorché incogniti;
- e con i motivi aggiunti depositati in data 7 luglio 2017 :
- a) provvedimento del dirigente p.t. del servizio del territorio del comune di Prato 15 maggio 2017 (Pg. 83741), recante il verbale accertamento esecuzione ordinanza di demolizione (AB. 129/2015) della Polizia Municipale di Prato 3 marzo 2017 (doc. 22; quarto elenco);
- b) verbale di sopralluogo della P.M. 3 marzo 2017 (AB 129/2015), recante il titolo per immissione nel possesso e trascrizione nei registri immobiliari, non sottoscritto, notificato con il provvedimento sub a (doc. 23; quarto elenco);
- c) atti preliminari, presupposti e/o conseguenti e, specificamente: dichiarazione di acquisizione” e “sanzione pecuniaria”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Prato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società I. F. s.r.l., è proprietaria di un terreno sito in Prato, tra via (.....) e viale (.....), identificato al N.C.T. del Comune di Prato nel fg. (.), part. (...) che, con contratto del 01/09/2013, veniva concesso in locazione alla società F. C. s.r.l.

Il terreno in questione, già adibito dal precedente proprietario a deposito, è inserito, a norma del Reg. urbanistico comunale, nel sistema ambientale “V”, *subsistema “V4 – Le connessioni urbane”*, con destinazione “Vp – Parchi”, e, più specificamente, nello “*Schema Direttore 2 - Parchi urbani lungo la Tangenziale*”.

In data 12 marzo 2015, la Polizia municipale effettuava un sopralluogo presso il suddetto appezzamento di terreno constatando che l’area, avente la superficie di mq 4.100 è utilizzata “*come piazzale adibito a deposito e/o esposizione di veicoli ai fini commerciali*”.

Di seguito, con nota del 28.08.2015, il Comune contestava alle deducenti “*opere eseguite in assenza di permesso di costruire*”, e cioè : a) “*cambio di destinazione d’uso*” da “*agricolo*” a “*commerciale*” dell’area de qua; b) “*stesura di pietrisco fine*” sull’intera superficie del terreno; c) recinzione in pali metallici infissi al suolo a sostegno di rete a maglia sciolta con elementi in cemento appoggiati al suolo; d) realizzazione di due cancelli in ferro su superficie bitumata; e) apposizione di due paline per l’illuminazione notturna; f) l’installazione di un manufatto in lamiera ad uso “*vano tecnologico/deposito*” di mq. 27,40 e di un box prefabbricato ad uso ufficio di mq. 22 circa.

Con memoria 30 settembre 2015 le ricorrenti contestavano l’assunto dell’amministrazione affermando l’inesistenza del preteso “*cambio di destinazione d’uso*” (in difetto di attività di vendita in loco); la conformità della recinzione e dei due cancelli quali elementi pertinenziali; l’assenza di trasformazione edilizia, stante la permeabilità del terreno, comunicando altresì di avere provveduto alla rimozione dei manufatti ad uso vano tecnologico/deposito ed ufficio.

Ciononostante, il Comune, richiamato il verbale della P.M. 28.04.2015, notificava l’atto in epigrafe precisato con cui, confermata “*la qualificazione delle opere realizzate*

quale modifica permanente del terreno agricolo ai fini commerciali, oltre a recinzione, impianto di illuminazione etc., in assenza di permesso di costruire”, ingiungeva a F. C. s.r.l., in qualità di committente delle opera abusive e locataria del terreno e a I. F. s.r.l., in qualità di proprietaria del terreno, “la demolizione ovvero rimozione delle opere descritte entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento”, avvertendo che “l’accertamento della eventuale ed anche parziale inottemperanza alla presente ingiunzione nel termine suddetto comporterà di diritto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei manufatti abusivi e delle relative pertinenze urbanistiche” e “costituirà titolo per la trascrizione nei registri immobiliari ed immissioni in possesso, il tutto ai sensi dell’art. 196, comma 4, legge reg. n. 65/2014”.

Veniva, inoltre, disposto che *“in caso di accertata inottemperanza alla presente ingiunzione entro il termine assegnato, ai sensi dell’art. 196, comma 4 bis, legge reg. 65/14, verrà irrogata inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 2.000 ed € 20.000, come introdotto dall’art. 31, comma 4 bis, DPR n. 380/2001”.*

Per l’annullamento di tale atto proponevano ricorso le società in intestazione deducendo:

1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, T.U. n. 380/2001, dell’art. 196, comma 2, legge Reg. Toscana n. 65/2014. Eccesso di potere per difetto di legittimazione passiva, contraddittorietà e difetto di presupposti.
2. Violazione dei precetti di correttezza, buon andamento e giusto procedimento. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per motivazione apparente, apodittica e/o tautologica.
3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, D.M. 02.04.1968 n. 1444; 3, legge n. 241 del 1990, 70 e 71, N.T.A. del “Regolamento Urbanistico” di Prato. Eccesso di potere per contraddittorietà interna e tra atti della stessa P.A., carenza di istruttoria, illogicità e irragionevolezza della motivazione. Difetto assoluto di presupposti.

4. Violazione dell'art. 196, commi 2, 3, 4 bis e 5 L.R. Toscana n. 65/2001. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti e carenza di istruttoria.
5. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, lett. e) ed e7), e 31, D.P.R. n. 380/2001; art.li 134, comma 1, lett. e), e 196, legge reg. n. 65/2014. Omessa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. e-ter), D.P.R. n. 380/2001, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 3, d.lgs. 25 novembre 2016 n. 222, e comma 7 e dell'art. 136, comma 1, lett. d), e comma 6, legge reg. n. 65/2014. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto assoluto di presupposti e travisamento.
6. Violazione e/o omessa applicazione dell'art. 29, "Piano delle Funzioni" del Comune di Prato; art.li 70, 71, 85 ed 88 delle "N.T.A." del "Regolamento urbanistico". Eccesso di potere per difetto di presupposti e travisamento.
7. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, lett. e), e 31, D.P.R. n. 380/2001; 134, comma 1), e 196, legge reg. n. 65/2014; art. 137, comma 1, lett. a), nn. 7 ed 8, lett. c), lett. e), n. 8, legge reg. n. 65/2014; in subordine: art.li 22 e 37, DPR n. 380/2001 e art.li 135 e 200, legge reg. n. 65/2014. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto assoluto di presupposti e travisamento.
8. Violazione dei precetti di correttezza, buon andamento. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27, D.P.R. n. 380/2001; art. 193, legge reg. n. 65/2014. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità, difetto di presupposti e omessa motivazione.
9. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31, comma 2, D.P.R. n. 380/2001; art. 196, comma 2, L.R.T. n. 65/2014. Violazione dei principi in materia di irrogazione delle sanzioni, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.
10. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990; art. 31, quinto comma, del D.P.R. n. 380/2001; art. 196, quinto comma, della L.R.T. n. 65/2014. Eccesso di potere per carenza di motivazione e sviamento di potere.

11. Illegittimità degli art.li 31, comma 4 bis, D.P.R. n. 380/2001, e 196, comma 4 bis, L. R. Toscana n. 65/2014 per Violazione dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'art. 4 del protocollo n. 7 della CEDU.

12. Questione di legittimità costituzionale degli art.li 31, comma 4 bis, D.P.R. n. 380/2001, e 196, comma 4 bis, legge reg. Toscana n. 65/2014, per violazione dell'art. 117 Cost., con riferimento all'art. 4 Prot. Addizionale n. 7 alla CEDU e all'art. 1 del D.lgs. n. 104/2010.

Si costituiva in giudizio il Comune di Prato opponendosi all'accoglimento del gravame.

Con ordinanza n. 164 del 28 marzo 2017 veniva sospesa l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Nelle more, il Comune con provvedimento del 15 maggio 2017, preso atto del verbale con cui il 03.03.2017 era stata accertata dalla Polizia edilizia la mancata ottemperanza alla ingiunzione di demolizione, comunicava che *“Atteso che tale verbale costituisce titolo per l'immissione in possesso dell'area gratuitamente acquisita e per la trascrizione nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 196, commi 3 e 4, della L.R. Toscana n. 65/14 nonché per l'irrogazione (sanzione) di cui al comma 4 bis del medesimo articolo, informa che, tanto la dichiarazione di acquisizione gratuita quanto la irrogazione della sanzione pecuniaria, saranno oggetto di separati provvedimenti”*.

L'atto veniva contestato dalle due società con motivi aggiunti depositati il 7 luglio 2017 deducendo:

1. Violazione dei precetti di correttezza, buon andamento e dei principi del giusto procedimento.
2. Ulteriore violazione dei precetti di correttezza, buon andamento e dei principi del giusto procedimento. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti della stessa P.A.
3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 *septies* l. 241/90. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto assoluto di presupposti.

4. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 209, comma 1 lett. a) legge reg. n. 65/2014. Ulteriore eccesso di potere per difetto di presupposti e sviamento.

5° In via principale e derivata: violazione degli art.li 31 e 196, comma 2° TU. 380/2001 e 2° legge reg. n. 65/2014. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità, manifesta ingiustizia e carenza di motivazione.

6. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 31, comma 5°, D.P.R. n. 380/2001; art. 196, comma 3 e 4 L. R. Toscana n. 65/2014; art. 3, l. n. 241/1990. Ulteriore difetto assoluto di motivazione e sviamento di potere.

7. Violazione dei principi comunitari di cui all' art. 50 C.D.U.E.; art. 4 Conv. Europea D. U. con riferimento all'art. 31, comma 4, T.U.E. e all'art. 196, commi 4bis L.R.T. n. 65/2014.

Nella pubblica udienza del 16 gennaio 2018, dopo il deposito di memorie e repliche, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del giudizio è stata impugnata l'ordinanza in epigrafe precisata con cui il dirigente p.t. del servizio del territorio del Comune di Prato ha ingiunto alle società ricorrenti la “*demolizione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire*” con individuazione dell'area di sedime.

Il ricorso è infondato.

2. Non merita adesione la prima censura con la quale le deducenti lamentano la loro l'estraneità agli abusi, in quanto le opere contestate sarebbero state realizzate sin dal 2001 da precedenti conduttori del fondo.

La tesi, oltre che documentalmente contestata da controparte, si pone in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza secondo cui “*Le norme sanzionatorie in materia edilizia si riferiscono non all'autore, ma al responsabile dell'abuso, tale dovendo intendersi non solo l'esecutore materiale, ma anche il proprietario o chi - avendo la disponibilità del bene, al momento dell'emissione della misura repressiva – possa consentire, o meno, la*

permanenza sul territorio di opere senza titolo, che hanno carattere di illecito permanente, a cui sul piano urbanistico-edilizio (non anche su quello della responsabilità penale) corrisponde un'esigenza di rimessione in pristino, che l'amministrazione è tenuta a far valere nei confronti dei soggetti in grado di operare in tal senso..." (Cons. Stato, sez. VI 30 marzo 2015 n. 1650, id., sez. V, 11 luglio 2014 n. 3565; id., sez. VI, 4 luglio 2014 n. 3409).

3. Infondato si palesa anche il secondo motivo con cui si contesta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e la violazione dei principi del giusto procedimento, in ordine al mancato puntuale riscontro alle osservazioni presentate dalle interessate.

E' noto, infatti, che l'obbligo procedimentale della Pubblica amministrazione, inerente al contraddittorio partecipativo, non implica la necessità di una confutazione puntuale di tutte le osservazioni svolte dagli interessati, essendo sufficiente che il provvedimento amministrativo sia corredato da una motivazione che renda percepibile, nella sostanza, la ragione del mancato adeguamento dell'azione della Pubblica amministrazione alle deduzioni difensive del privato (ex multis, T.A.R. Basilicata, 6 luglio 2017, n. 474; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 8 giugno 2015, n. 1300).

4. Con il terzo motivo, le ricorrenti assumono che il terreno *de quo* non presenterebbe destinazione agricola, insistendo lo stesso, secondo il vigente R.U., nel sub sistema V4 ed in zona omogenea di tipo B., nell'ambito delle quali sarebbero ammissibili destinazioni residenziali e turistiche.

La tesi non persuade.

Come risulta, infatti, dal certificato di destinazione urbanistica in atti il terreno in discorso è inserito nel "*sub-sistema V4 (Le connessioni urbane: Tangenziale, Poggio a Caiano-Cimitero della Misericordia, Macrolotto-viale della Repubblica, Gorone)*" nello schema relativo alle strade di scorrimento e dunque non possiede la vocazione affermata dalle ricorrenti.

In ogni caso, anche a prescindere da quanto sopra, come rilevato dalla difesa del Comune le opere hanno comportato una trasformazione permanente di suolo inedificato che, ai sensi dell'allegato B, lett. d) ed e) (doc.7) del Regolamento edilizio del Comune di Prato, richiedevano il rilascio del permesso di costruire.

5. Con il quarto motivo le ricorrenti negano la tesi di controparte secondo cui il terreno sarebbe adibito a *“esposizione di veicoli ai fini commerciali”*, in quanto esso sarebbe utilizzato soltanto per lo stoccaggio e non per il commercio degli autoveicoli.

La censura è priva di pregio collidendo in primo luogo con la necessità che le opere realizzate fossero abilitate da permesso di costruire, ma essendo anche smentita dalla visura camerale dalla quale risulta che l'attività *“commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri”* è svolta, oltre presso la sede di via (.....), anche in viale (.....), cioè sullo spiazzo di terreno di cui controverte.

6. Il quinto motivo si incentra sull'asserita illegittimità dell'ingiunzione, nella parte in cui qualifica l'inghiaatura del terreno come trasformazione permanente di suolo inedificato, nel mentre, considerato il limitato spessore dello strato di pietrisco con cui è stato ricoperto il terreno l'intervento andrebbe fatto rientrare tra quelli resi ammissibili senza titolo edilizio dall'art. 136, comma 1 lett. d) L.R. 65/2014.

La tesi non merita condivisione.

Va innanzitutto rilevato che la norma appena richiamata si riferisce ai soli *“movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e pratiche agrosilvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari”*, ossia ad un ambito del tutto diverso da quello in questione.

In ogni caso, come risulta dal verbale della P.M. *“tutta la superficie interna dell'area è ricoperta da stesa di pietrisco fine compattato da rullo compressore sovrapposto a materiale inerte per uno spessore totale maggiore di 15 cm rispetto al piano di campagna”*. Risultano, inoltre, installati *“due cancelli, incardinati al suolo mediante colonne in ferro con stesa di bitume*

(asfalto) sottostante, due lampioni dell'illuminazione, ed è stata realizzata una recinzione con pali metallici infissi al suolo”.

D'altro canto, è ben noto che *“anche l'attività di spargimento di ghiaia, su di un'area che ne era precedentemente priva, è soggetta a concessione edilizia, allorché appaia preordinata, alla modifica della precedente destinazione d'uso”* (Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2012 n. 2450; id., sez. V, 22 dicembre 2005, n. 7343; TAR Toscana, sez. III, 21 marzo 2014 n. 566).

7. E' infondato anche il sesto motivo con cui si sostiene che nel caso di specie avrebbe dovuto farsi applicazione dell'art. 29 del “Piano delle funzioni” del Comune di Prato, secondo cui *“oltre ai depositi realizzati sulle aree ove è ammessa la specifica destinazione, le occupazioni di suolo per deposito di merci, materiali o mezzi d'opera per l'attività d'impresa, esclusa la vendita, senza trasformazione permanente del suolo...”*.

E' evidente infatti che non sono rinvenibili i due presupposti essenziali per l'applicazione di detta normativa: sia perché sul posto viene svolta, come già detto, un'attività di vendita, sia perché l'intervento realizzato ha determinato una trasformazione permanente del suolo.

8. Con il settimo motivo, parte ricorrente, assume che le opere di corredo realizzate (recinzioni in pali metallici e rete a maglia sciolta, cancelli, prefabbricati appoggiati al suolo e lampioni) dovrebbero essere qualificate come opere pertinenziali al terreno ex art. 137, comma 1, lett. a) n. 7 e 8, L.R. 65/2014, come tali soggette a SCIA ai sensi dell'art. 135 della stessa l. reg. 65/2014, e, in quanto tali, punibili solo con una sanzione amministrativa.

La tesi non è persuasiva.

La valutazione in ordine alla necessità del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere di recinzione va effettuata sulla scorta dei seguenti due parametri: natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione, conseguendone che vanno ritenute esenti dal regime del permesso di costruire solo le recinzioni che non configurino un'opera edilizia permanente, bensì manufatti di

precaria installazione e di immediata asportazione (T.A.R. Lazio, sez. II, 4 settembre 2017 n. 9529; T.A.R. Marche 23 gennaio 2017 n. 69, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 15 settembre 2015, n. 1236).

Nel caso di specie, considerato il complesso delle opere realizzate, a partire dalla trasformazione permanente del terreno, non pare che alla recinzione, come pure ai cancelli (incardinati al suolo mediante colonne in ferro con stesa di bitume) e ai lampioni possa essere attribuito quel carattere di precarietà che escluderebbe la necessità del permesso di costruire.

9. E' destituito di fondamento l'ottavo motivo con cui la parte ricorrente producendo una propria lettera datata 22/11/2013 (doc.16) indirizzata al dirigente del "servizio mobilità, ambiente e grandi infrastrutture" del Comune di Prato assume che il silenzio serbato su tale nota avrebbe prodotto l'effetto di autorizzare l'utilizzo, previa trasformazione del suolo, come di fatto avvenuto.

Anche a prescindere dalla replica della difesa del Comune che nega che tale missiva sia mai pervenuta essendo sprovvista di protocollo di ingresso, la nota riguarda solo la richiesta di autorizzazione al Comune a depositare materiale di risulta proveniente dallo scavo di una opera viaria limitrofa al terreno in parola.

10. Con il nono motivo si lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato il quale non darebbe conto dei criteri di calcolo dell'area acquisibile, ritenendo inoltre violato il principio di proporzionalità in materia di sanzioni urbanistico edilizie.

La censura è infondata dal momento che l'ordinanza identifica la superficie acquisibile nell'area di sedime, corrispondente all'intera particella (...), fg (..) dove insiste l'abuso realizzato.

Quanto al resto è sufficiente rinviare alla pacifica giurisprudenza secondo la quale l'ordine di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune costituisce un atto dovuto, avente natura meramente dichiarativa, trattandosi di misura sanzionatoria che consegue *ope legis* all'inottemperanza dell'ordine di demolizione, connotato da una valenza solo dichiarativa, e quindi privo di contenuto discrezionale,

relativamente all'accertamento formale dell'inottemperanza e all'individuazione dei beni acquisiti. In quanto tale, l'acquisizione gratuita delle opere edilizie abusive e dell'area di sedime, connessa e conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione, non richiede particolare, salvo che non riguardi aree ulteriori (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 12 giugno 2017 n. 3136; T.A.R. Lazio, sez. I, 2 novembre 2016 n. 10821; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 23 aprile 2015 n. 1189).

11. Analoghe considerazioni valgono a respingere la tesi affermata con il decimo motivo in ordine al difetto di motivazione circa l'interesse pubblico sotteso all'acquisizione del terreno.

Attesa, infatti, la natura vincolata del provvedimento impugnato volto al ripristino dell'assetto urbanistico violato, non è richiesta alcuna particolare motivazione sulla sussistenza dell'interesse pubblico, da intendersi *in re ipsa* manifesto.

12. Con gli ultimi due motivi le ricorrenti lamentano la violazione del principio del *ne bis in idem* da parte del legislatore, il quale avrebbe previsto agli artt. 31, c. 3, D.P.R. n. 380/2001, art. 196, c. 3, l. reg. n. 65/2014 (acquisizione) e 31, c. 4-bis, D.P.R. n. 380/2001 e art. 196 c. 4 bis l. reg. n. 65/14 (sanzione pecuniaria), due sanzioni come conseguenza della medesima condotta. Con ciò violando l'art. 50 della “Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”, la “Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo” (art. 4 del protocollo n. 7) e conseguentemente l'art. 117 Cost. a tenore del quale i principi derivanti dall'ordinamento comunitario costituiscono una fonte di diritto sovraordinata, al cui rispetto sono vincolati lo Stato e le Regioni nell'esercizio della funzione legislativa.

Si chiede perciò, per un verso, la rimessione pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, ex art. 267, par. 3, T.F.U.E., nonché di sottoporre il medesimo tema alla Corte costituzionale affinché ne valuti la conformità al dettato dell'art. 117 della Costituzione.

La domanda non merita adesione.

Invero, la normativa citata prevede l'irrogazione della sanzione pecuniaria irrogata in caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione. E' solo tale norma, ossia l'art. 31, c. 4 bis D.P.R. n. 380/2001 (così come la consimile norma regionale) ad avere natura afflittiva.

Per contro, quella che impropriamente la parte ricorrente qualifica come sanzione, ovvero la demolizione delle opere realizzate senza titolo, non è che una misura ripristinatoria dell'ordine urbanistico violato, come tale diretta a chi si trova nella materiale disponibilità delle opere abusive e può quindi disporne e non necessariamente all'autore materiale delle stesse.

In conclusione per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.

13. Con motivi aggiunti depositati il 7 luglio 2017 le società ricorrenti hanno impugnato il provvedimento dirigenziale del Comune di Prato 15 maggio 2017 recante *“verbale accertamento esecuzione ordinanza di demolizione”*.

14. Il ricorso è improcedibile.

Con atto depositato il 24 luglio 2017 il Comune, preso atto dell'ordinanza n. 164/2017 con cui era stata sospesa l'efficacia dell'ingiunzione di demolizione, ha annullato in autotutela il verbale accertamento della mancata esecuzione ordinanza di demolizione, dando atto che *“che non verrà data esecuzione all'ordinanza di acquisizione gratuita di cui all'art. 196, commi 4 e 5 della legge regionale Toscana, in ragione della disposta sospensione del T.A.R. e fino all'esito della stessa”*.

In conclusione, per le ragioni esposte, va rigettato il ricorso introduttivo del giudizio e dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- respinge il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti.

Condanna le società ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Raffaello Gisondi, Consigliere

L'ESTENSORE
Bernardo Massari

IL PRESIDENTE
Rosaria Trizzino

IL SEGRETARIO